



Notaio Antonella Rebuffoni

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 19, tabella Allegato "B" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, nonché ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

N. 55803 di rep.

n. 29533 di racc.

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER MODIFICA DELLO STATUTO DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove addi ventisei del mese di Novembre alle ore 14,45
(quattordici virgola quarantacinque)

26 novembre 2019

In Lumezzane, nello studio in Via Madre Lucia Seneci n. 28.

Avanti a me Antonella Rebuffoni, Notaio in Lumezzane, iscritta al Collegio Notarile di Brescia, sono comparsi i signori:

- **GUERRA MAURO ROBERTO**, nato a Brescia il 20 gennaio 1960, residente e fiscalmente domiciliato a Villa Carcina (BS), Via Borgo n. 12, imprenditore (Codice Fiscale GRR MRB 60A20 B157Z),

titolare della carta di identità n. AU3463434 rilasciata dal Comune di Villa Carcina il 14 maggio 2014 con scadenza il 20 gennaio 2025

- **ROSELLI LUCA**, nato a Gardone Val Trompia (BS) il 27 luglio 1979, residente e fiscalmente domiciliato a Concesio (BS), Via Ludovico Pavoni n. 18 interno 3, imprenditore

(Codice Fiscale RSL LCU 79L27 D918D),

titolare della carta di identità n. CA46711FJ rilasciata dal Comune di Concesio il 4 novembre 2019 con scadenza il 27 luglio 2030;

- **ZANI CARLO**, nato a Brescia (BS) il 3 aprile 1962, residente e fiscalmente domiciliato a Villa Carcina (BS), Via Lombardia n. 51, libero professionista (Codice Fiscale ZNA CRL 62D03 B157I),

titolare della carta di identità n. AU3463283 rilasciata dal Comune di Villa Carcina il 16 aprile 2014 con scadenza il 3 aprile 2025.

- **MORETTI LAURA**, nata a Brescia (BS) il 7 settembre 1966, residente e fiscalmente domiciliata a Villa Carcina (BS), Via Adige n. 21, impiegata amministrativa (Codice Fiscale MRT LRA 66P47 B157G),

titolare della carta di identità n. AT2628883 rilasciata dal Comune di Villa Carcina il 27 agosto 2012 con scadenza il 7 settembre 2022.

Con l'intervento della signora

- **MEGALE MARUGGI dott.ssa SABINA IOLANDA**, nata a Brescia il 7 settembre 1969, residente e fiscalmente domiciliata in Collebeato (BS), Via Fermi n. 19, libera professionista (Codice Fiscale MGL SNL 69P47 B157S)

titolare della carta di identità n. AT6078608 rilasciata dal Comune di Collebeato il 27 luglio 2013 con scadenza il 7 settembre 2023.

Detti comparanti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarano di intervenire al presente atto nella loro qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione tali nominati con Decreto del Sindaco di Villa Carcina n. 15898 di protocollo del 20 ottobre 2014, cui sono seguiti Decreti numeri 15846 di protocollo del 25 settembre 2017 e 4185 di protocollo del 5 marzo 2018 della Fondazione denominata:

"FONDAZIONE COLTURI VILLA DEI PINI ONLUS", Fondazione costituita in Italia con sede in Villa Carcina (BS), Via Tito Speri n. 50, ove ha il domicilio fiscale, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro Imprese di Brescia 83001330170, iscritta al n. 456632 REA, (partita IVA 00725020986), Fondazione

Registrato a Brescia

in data 17/12/2019

N° 30792 Serie 1T

iscritta nel registro delle persone giuridiche della Regione Lombardia in data 1 maggio 2004 n. d'ordine 2023 a seguito di deliberazione della Giunta Regionale Lombarda del 16 aprile 2004 n. VII/17147 ed altresì iscritta all'anagrafe delle Onlus dall'anno 2004.

I comparenti mi richiedono di redigere il verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, riunito in questo giorno, ora e luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. modifica statutaria ex D.lgs 117/2017.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza della riunione, su designazione unanime degli intervenuti, il Presidente signor GUERRA MAURO ROBERTO il quale constata e dà atto:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata, ai sensi di legge e di statuto, mediante comunicazione scritta recapitata ai membri del Consiglio di Amministrazione tramite

- raccomandata a mano consegnata ai signori MORETTI LAURA (in data 23 novembre 2019, ZANOTTI DARIO (in data 20 novembre 2019) e ROSELLI LUCA (in data 18 novembre 2019) e mediante posta elettronica certificata inviata ai signori ZANI CARLO (in data 20 novembre 2019), GUERRA MAURO ROBERTO (in data 16 novembre 2019) e MEGALE MARUGGI SABINA IOLANDA (in data 16 novembre 2019);

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti i signori GUERRA MAURO ROBERTO, Presidente, ROSELLI LUCA, Vice Presidente ed i consiglieri ZANI CARLO, MORETTI LAURA tutti sopra generalizzati, mentre è assente giustificato il Consigliere ZANOTTI DARIO, nato a Villa Carcina (BS) il 12 luglio 1944;

- che è pertanto presente, ai sensi dell'articolo 17) del vigente statuto sociale, il quorum necessario per la validità della presente riunione;

- che è presente altresì il Direttore Generale dott.ssa BENINI CHIARA, nata a Caino (BS) il 5 giugno 1960;

- che il Presidente si è accertato dell'identità e della legittimazione ad intervenire dei presenti;

- che, pertanto, la presente riunione è validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno innanzi indicato.

Iniziando la trattazione degli argomenti sopra indicati, il Presidente illustra i motivi ben noti che hanno determinato l'Organo Amministrativo a proporre quanto all'ordine del giorno ed in particolare introduce le motivazioni che hanno portato al presente incontro.

In particolare, il Presidente espone la necessità di adottare un nuovo statuto adeguato alla disciplina dettata dal D.Lgs n. 117/2017 per gli Enti del Terzo Settore, comprese le Fondazioni, adeguamento statutario al quale la Fondazione deve procedere ai sensi dell'articolo 101 comma 2 del D.Lgs n. 117/2017, pur nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

A tal fine ricorda che l'ente riveste attualmente la qualifica di Fondazione Onlus in virtù della trasformazione approvata con deliberata dalla Giunta della Regione Lombardia n. VII/17147 del 16 aprile 2004, precisando che sino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continueranno ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nell'apposito Registro Onlus purchè sia deliberato l'adeguamento alle disposizioni del predetto D.Lgs n. 117/2017 entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Il Presidente prosegue illustrando, tra gli adeguamenti obbligatori in base al

suddetto D.Lgs n. 117/2017, quelli più significativi, come:

- la denominazione dell'ente, che dovrà portare l'acronimo ETS (o Ente del Terzo Settore);
- le attività di interesse generale esercitate dalla Fondazione in via principale, che sono individuate tra quelle tassativamente indicate all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, ed in particolare dalle lettere a) - b) - c) - d) - h) - i) - q) - u) e z);
- l'obbligo di redazione di rendiconto finanziario o di bilancio annuale a seconda del volume delle proprie entrate, come previsto all'art. 13 del Codice del Terzo Settore;
- la destinazione delle risorse per i soli scopi dell'ente, del tutto privo di scopi di lucro, il divieto di riparto di utili e la destinazione del patrimonio in caso di estinzione dell'ente;
- le norme di funzionamento degli organi della Fondazione;
- l'obbligo di nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Infine il Presidente ricorda che l'acronimo ETS acquisterà piena efficacia solo a seguito dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore una volta che lo stesso sarà istituito ed operativo ai sensi dell'art. 104 comma 2° del Codice del Terzo Settore.

Sino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali, che ai sensi del predetto art. 104 comma 2° diverranno efficaci solo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui la Commissione Europea avrà autorizzato le misure sottoposte al suo vaglio e sarà istituito il RUNTS, la Fondazione continuerà a qualificarsi come ONLUS utilizzando nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Le nuove norme statutarie, laddove incompatibili con la disciplina delle ONLUS entrano in vigore a seguito della decorrenza dei termini di cui all'art. 104 comma 2° del Codice del Terzo Settore, e pertanto devono intendersi subordinate alla condizione sospensiva consistente nell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, così come le disposizioni che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione della Fondazione nel Registro medesimo.

In particolare il Presidente fa rilevare l'articolo 37) dello statuto che si chiede di approvare contiene specificamente alcune clausole sottoposte a condizione sospensiva.

Il Presidente espone agli intervenuti che il testo di statuto che viene sottoposto all'approvazione coincide con quello preliminarmente esaminato ed approvato nella riunione del Consiglio di Amministrazione medesimo tenutasi in data 16 ottobre 2019; pertanto, sebbene l'ordine del giorno della presente riunione non ne rechi menzione, dà atto che il nuovo testo contiene altresì alcune modifiche non costituenti mero adeguamento alle disposizioni introdotte dal D.lgs 117/2017, in ordine alle quali deve ritenersi tuttora applicabile la disciplina di cui al D.P.R. 361/2000 e che pertanto avranno efficacia immediata.

Il Presidente dichiara di non volersi dilungare nella esposizione delle singole variazioni da apportare allo Statuto, preferendo sottoporre all'approvazione del Consiglio le modifiche stesse leggendo l'intero Statuto ai comparenti, i quali, già a conoscenza del contenuto per averlo discusso nei lavori preparatori della presente riunione, lo potranno approvare "in toto" o in parte o potranno proporre e votare ulteriori modifiche o variazioni alle modifiche o variazioni proposte.

Il Presidente infine propone la nomina di un organo di controllo monocratico in persona della signora MEGALE MARUGGI SABINA IOLANDA, Revisore Legale regolarmente iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Brescia al n. 811, Revisore Contabile (G.U. 31/bis del 21 aprile 1995 - D.M. 12 aprile 1995).

Dopo breve discussione il Presidente mette ai voti per alzata di mano l'ordine del giorno sopra scritto ed i componenti, all'unanimità, nessuno astenuto e nessun voto contrario, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione

"FONDAZIONE CULTURI VILLA DEI PINI ONLUS"

deliberano

1) di approvare un nuovo testo, completamente riveduto ed aggiornato, dello Statuto della Fondazione, comprensivo della modifica della denominazione e contenente tutte le regole di funzionamento adeguate alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, già discusse tra i componenti dell'organo amministrativo in occasione dei lavori preparatori della presente assemblea, nonché nella riunione del Consiglio di Amministrazione medesimo tenutasi in data 16 ottobre 2019, testo composto di numero 37 (trentasette) articoli e che andrà a sostituire quello attualmente in vigore;

2) in particolare di variare, con decorrenza dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore una volta che lo stesso sarà istituito ed operativo ai sensi dell'art. 104 comma 2° del Codice del Terzo Settore, la denominazione da "FONDAZIONE CULTURI VILLA DEI PINI ONLUS" a "FONDAZIONE CULTURI - ETS" (o Ente del Terzo Settore).

3) di confermare l'attuale Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori

GUERRA MAURO ROBERTO, Presidente;

ROSELLI LUCA, Vice Presidente;

MORETTI LAURA, Consigliere;

ZANI CARLO, Consigliere;

ZANOTTI DARIO, Consigliere;

che resteranno in carica sino a nuova costituzione dei nuovi componenti e comunque per un periodo non superiore a 180 (centottanta) giorni da oggi.

3) di nominare il Revisore Unico dott.ssa MEGALE MARUGGI SABINA IOLANDA, sopra generalizzata, che resterà in carica fino alla decadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

La dott.ssa MEGALE MARUGGI SABINA IOLANDA, qui componente, accetta la carica e dichiara che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza a sensi di legge e delega me Notaio al deposito della propria nomina presso il Registro delle Imprese di Brescia.

4) di conferire i più ampi poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione signor GUERRA MAURO ROBERTO per compiere tutto quanto necessario od utile per il perfezionamento di quanto sopra deliberato; i componenti in particolare delegano me Notaio al deposito del presente atto e dell'allegato statuto presso il Registro delle Imprese di Brescia e presso il competente Ufficio in seno alla Regione Lombardia, ed autorizzano il deposito degli stessi presso ogni competente Ufficio, onde ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e da quella vigente in Regione Lombardia.

Viene quindi allegato al presente verbale sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale, firmato dai componenti e da me Notaio, il testo dello Statuto Sociale aggiornato in conseguenza delle qui assunte deliberazioni, omessane la lettura per dispensa dei componenti medesimi.

Si dà atto che la Fondazione è proprietaria dei seguenti beni immobili siti in Comune di

VILLA CARCINA

e precisamente:

A) in piena ed esclusiva proprietà:

- dell'unità immobiliare sita in Via Tito Speri n. 50, censita nel Catasto Fabbricati al foglio 9, Sezione NCT con il mappale numero:

63, categoria D/4, Rendita Catastale Euro 55.573,12 (cinquantacinquemilacinquecentosettantatré virgola dodici centesimi) che identifica residenza socio-assistenziale (costituito dai fabbricati "A", "B", "C", "D" ed "E") disposta sui piani terra, primo e secondo, per la cui consistenza si rinvia alla planimetria catastale depositata in catasto;

- delle porzioni di terreno censite nel Catasto Terreni al foglio 9 con i mappali numeri:

495 di ettari 0.07.70 (ettari zero, are sette e centiare settanta) semin irr arb, classe U, Reddito Dominicale Euro 7,16 (sette virgola sedici centesimi) Reddito Agrario Euro 4,18 (quattro virgola diciotto centesimi);

496 di ettari 0.07.50 (ettari zero, are sette e centiare cinquanta) semin irr arb, classe U, Reddito Dominicale Euro 6,97 (sei virgola novantasette centesimi) Reddito Agrario Euro 4,07 (quattro virgola sette centesimi);

27 di ettari 0.22.40 (ettari zero, are ventidue e centiare quaranta) frutt irrig, classe 1, Reddito Dominicale Euro 52,06 (cinquantadue virgola sei centesimi) Reddito Agrario Euro 26,61 (ventisei virgola sessantuno centesimi)

25 di ettari 0.00.08 (ettari zero, are zero e centiare otto), area fab dm

B) in diritto di superficie, spettando la proprietà superficaria all'"Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia" (con sede in Brescia, Codice Fiscale 03775110988) delle unità immobiliari site in Via Alessandro Volta, censite nel Catasto Fabbricati al foglio 9, Sezione NCT con i mappali numeri:

511 subalterno 1, categoria B/4, classe U, metri cubi 9.735 (novemilasettecentotrentacinque), Superficie Catastale Totale metri quadrati 2501 (duemilacinquecentouno), Rendita Catastale Euro 8.044,32 (ottomilaquarantaquattro virgola trentadue centesimi) che identifica residenza socio-assistenziale disposta sui piani terra, rialzato, primo e locale caldaia posto al piano terra in separato corpo di fabbrica, per la cui consistenza si rinvia alla planimetria catastale depositata in catasto;

511 subalterno 2, categoria D/1 - Rendita Catastale Euro 154,94 (centocinquantaquattro virgola novantaquattro centesimi) che identifica cabina elettrica al piano rialzato, per la cui consistenza si rinvia alla planimetria catastale depositata in catasto.

Si richiede pertanto la trascrizione del presente atto e la voltura catastale, a decorrere dall'efficacia della variazione della denominazione, esonerando il competente Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

Si dà inoltre atto che la Fondazione possiede il seguente automezzo:

- autoveicolo trasporto specifico persone FIAT SCUDO targa ES021PX telaio ZFA27000064322652.

Si autorizza la voltura presso i competenti uffici, a decorrere dall'efficacia della variazione della denominazione.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, si obbliga a predisporre e/o integrare, ai sensi della vigente normativa ed in quanto occorra, l'inventario dei beni costituenti

il patrimonio della Fondazione.

L'Assemblea richiama le corrispondenti disposizioni legislative e fiscali, in particolare l'articolo 19, tabella Allegato "B" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, nonché l'art. 82 comma 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore

Atto in parte dattiloscritto, a sensi di legge, sotto la mia direzione ed in parte scritto a mano da me Notaio; dello stesso ho dato lettura, ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono alle ore 15,30 (quindici virgola trenta)

Consta di due fogli e ne occupa cinque intere facciate e parte della sesta sin qui.

F.to Carlo Zani

F.to Guerra Mauro Roberto

F.to Sabina Iolanda Megale Maruggi

F.to Laura Moretti

F.to Luca Roselli

F.to Antonella Rebuffoni, Notaio



STATUTO

TITOLO I – denominazione, origine, sede, durata, finalità, patrimonio

Articolo 1 – denominazione e origine

È costituita una Fondazione del terzo Settore denominata “Fondazione Colturi ETS” con sede nel Comune di Villa Carcina.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione del Terzo Settore, nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile, dal D. Lgs 117 del 2017 e norme collegate.

La Fondazione ha origine dalla volontà testamentaria della signora Piera Colturi Capretti che nominò l’erigenda “Casa di ricovero dei vecchi del comune di Villa Carcina” erede del proprio patrimonio ubicato nel comune di censuario di Villa, disponendo che lo stesso venisse utilizzato per dare ospitalità alle persone anziane bisognose di cura ed assistenza, prevedendo altresì la devoluzione del patrimonio al Comune di Villa Carcina in mancanza di erezione di apposito Ente giuridico.

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione nr. 318 del 21.06.1963, nominò apposita commissione, affidando alla stessa l’incarico di dare vita alla nuova istituzione.

Eretta in Ente Morale con D.P.R. nr. 85 del 7 febbraio 1967, la “Fondazione Colturi – Villa dei Pini – Onlus” è stata Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB), soggetta alle norme di cui alla Legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni (ed al D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29).

Ai sensi della Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nr. 328 del 08 novembre 2000, del Decreto Legislativo nr. 207 del 04 maggio 2001 e della Legge Regionale del 13 febbraio 2003 nr.1 con oggetto: “Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia”, si è proceduto alla trasformazione della ex – Ipab “Fondazione Colturi – Villa dei Pini” in persona giuridica di diritto privato.

Con la DGR VII/17147 del 16.04.2004 Regione Lombardia ha deliberato il riconoscimento della Fondazione di diritto privato che è stata iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche con atto del 01.05.2004 al numero 2023.

La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà della sua Fondatrice, dei Benefattori e di quanti nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore: ad essi la Fondazione riserva riconoscenza e si impegna a tramandarne la memoria.

La Fondazione Colturi ETS si ispira e valorizza i principi dell’etica cristiana

Articolo 2 – sede

La Fondazione ha sede legale in Villa Carcina, Via Tito Speri n. 50.

Delegazioni, sedi operative secondarie ed uffici potranno essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l’Organizzazione è iscritta.

Articolo 3 – durata

La durata della fondazione è illimitata.

L’ente cessa per decisione del Consiglio di Amministrazione quando sia esaurito lo scopo o sia divenuta impossibile la sua realizzazione.

Articolo 4 – finalità scopo ed oggetto

La Fondazione Colturi ETS, allo scopo di mantenere e ripristinare un elevato standard di servizi in favore di tutta la collettività si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.

Lgs 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 nr. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 nr. 104 e alla legge 22 giugno 2016 nr. 112 e successive modificazioni
- b) interventi e prestazioni sanitarie
- c) prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale nr. 129 del 06 giugno 2001 e successive modificazioni
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 nr. 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- f) organizzazione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs 117/2017
- g) alloggio sociale ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 nr. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017
- i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione inoltre può esercitare, previa decisione adottata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs 117/2017:

- a) supporto e organizzazione di un sistema di servizi e interventi che garantisca un percorso di vita idoneo a favore delle persone in condizioni di fragilità sociale o sanitaria prive di un adeguato sostegno dalla propria rete familiare, anche in futura prospettiva
- b) promozione e organizzazione di servizi di accoglienza, assistenza e cura in strutture residenziali o semiresidenziali quali centri di assistenza, case famiglia, comunità alloggio, residenze protette, soggiorni di vacanza per favorire il processo di integrazione delle persone in condizioni di fragilità sociale o sanitaria

Le attività di cui al presente articolo sono svolte dalla Fondazione prevalentemente a favore di terzi rispetto ai fondatori promotori, fondatori e sostenitori.

Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo l'ente coltiva solo finalità di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

Articolo 5 - attività strumentali accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà raccordare la propria attività, nell'ambito di iniziative dei settori di cui al precedente articolo 4, con quella dei Fondatori e dei Sostenitori e di eventuali altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e co finanziamento di progetti specifici.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà inoltre:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui a breve o lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte della propria attività nonché di studi specifici e di consulenze
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la fondazione potrà ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la fondazione, gli operatori del settore di attività della fondazione e il Pubblico
- erogare premi e borse di studio
- svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse della fondazione
- svolgere in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali

E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

Articolo 6 – Vigilanza

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del codice civile e delle leggi collegate. I controlli e i poteri di cui all'art. 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati dall'ufficio del Registro Unico Nazionale del terzo Settore ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs 117/2017

Articolo 7 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario in atti, come approvato dal Consiglio di Amministrazione e successive variazioni e integrazioni.

Il Patrimonio potrà essere integrato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive e plusvalenze non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

È comunque fatto obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del

patrimonio.

Articolo 8 – Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito da:

- conferimenti dei Fondatori e dei Sostenitori nelle forme e nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione a norma dei successivi articoli 12 e 13;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali e di promozione sociale
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio;
- eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- eventuali altri contributi di terzi.

Articolo 9 – Divieto di distribuzione degli utili

L'ente ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle altre attività a quest'ultime strumentali, accessorie e connesse di cui all'Art. 4, ovvero per l'aumento del patrimonio.

Articolo 10 – Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore generale
- l'Organo di controllo
- L'Assemblea dei Partecipanti

Articolo 11 – Requisiti di onorabilità

I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità. Le cariche nell'ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423 e della Legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n° 267;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto
 - d) sono stati condannati per reati in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo;
 - e) sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.

I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione la sussistenza di situazioni che possano assumere rilevanza ai fini dalla permanenza del predetto requisito di onorabilità.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione ivi compreso la decadenza dalla carica.

TITOLO II – Consiglio di Amministrazione

Articolo 12 – Nomina

Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è composto da cinque membri:

- due membri nominati dal Sindaco del Comune di Villa Carcina.
- tre membri nominati congiuntamente dall'Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione e decide a maggioranza dei presenti, senza quorum costitutivo, i componenti del Consiglio di Amministrazione come sopra indicato.

In caso di inerzia e decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del Consiglio di Amministrazione, la competenza alla nomina si intenderà trasferita per intero in capo al Sindaco del Comune di Villa Carcina. La nomina non comporta rappresentanza, nel Consiglio di Amministrazione, dell'ente dal quale proviene la designazione.

Articolo 13 – Durata in carica

Il Consiglio di Amministrazione si insedia, su convocazione del Presidente uscente, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina di tutti i suoi componenti.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

Il Presidente, il Vicepresidente ed i Membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni dal loro insediamento.

Possono essere riconfermati più di una volta senza interruzione.

Se durante il quinquennio si verificasse, per qualsiasi causa, la cessazione di Membri del Consiglio di Amministrazione, deve essere richiesta all'organo nominante l'integrazione del numero originario.

Coloro che sono nominati nel corso del quinquennio cessano la carica insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In ogni caso la cessazione degli Amministratori per la scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Tutte le cariche si intendono a titolo gratuito con eccezione dell'Organo di Controllo e di Revisione il cui compenso è determinato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti stabili dalla normativa vigente.

Articolo 14 – Decadenza

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non

partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, la Fondazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma e con le medesime modalità, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine di durata del Consiglio di Amministrazione. Alla scadenza del mandato i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati. Il Consiglio di Amministrazione può pronunciare, con apposita delibera, la decadenza dei propri membri per gravi comprovati motivi o comportamenti contrari agli specifici indirizzi della Fondazione con l'intervento di almeno tre Consiglieri ed il voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 – Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:

1. eleggere, al proprio interno, il Presidente della Fondazione;
2. deliberare le modifiche statutarie
3. determinare le norme per l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione
4. deliberare l'accettazione della rappresentanza e/o amministrazione di altre persone giuridiche o del loro assorbimento; approvare l'adesione a forme associative e le convenzioni con Enti pubblici e privati;
5. accettare incarichi da svolgere sia direttamente che indirettamente che rientrino nelle finalità della Fondazione; determinare, con apposito regolamento, i criteri in base ai quali i soggetti di cui agli articoli 25 e 26 possono divenire Fondatori e Sostenitori e procedere alla relativa nomina.
6. redigere e presentare all'Assemblea dei Partecipanti, i quali potranno esprimere entro 15 giorni un parere non vincolante, il bilancio annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
7. deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
8. deliberare in ordine ad ogni contratto e convenzione dell'Ente;
9. conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri del Consiglio di Amministrazione, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
10. nominare l'organo di controllo
11. nominare il Direttore Generale, stabilendone il compenso, i compiti, la qualifica, la durata e la natura dell'incarico.
12. deliberare, in caso di estinzione della Fondazione, sulla devoluzione del patrimonio;
13. svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Con separato atto regolamentare si procederà ad individuare analiticamente gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione nonché a disciplinare gli atti di competenza del Direttore Generale o di altro personale.

Articolo 16 – Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno.

Una prima volta per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Una seconda volta per l'approvazione delle linee generali programmatiche; la verifica dell'attività svolta dalla Fondazione in relazione ai propri scopi; le indicazioni delle priorità e degli obiettivi per l'attività futura con riferimento anche ai nuovi bi-

sogni emergenti nella Comunità locale.

Una terza volta per l'approvazione del bilancio preventivo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per deliberazioni di propria competenza ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, quale espressione del Consiglio, o quando almeno due suoi Membri ne facciano richiesta motivata per iscritto.

Le convocazioni sono fatte con comunicazione scritta del Presidente recante l'indicazione degli argomenti da trattare e da recapitare almeno tre giorni prima della seduta; in caso di urgenza le sedute possono essere convocate con un solo giorno di preavviso.

Articolo 17 – Validità delle adunanze

Per la validità della riunione occorre la presenza effettiva dei tre quinti dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono prese a scrutinio segreto se ~~trattasi di persone~~ se riguardano persone fisiche e ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da due Membri presenti.

Negli altri casi, le deliberazioni sono prese, su proposta del Presidente, per alzata di mano o per appello nominale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche in assenza di convocazione formale, quando intervengano tutti i Componenti in carica e gli stessi dichiarino di avere conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'intervento all'adunanza, ovvero l'espressione del voto, può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità del membro del Consiglio che partecipa o vota.

Articolo 18 – Modifiche allo statuto

Per modificare lo Statuto occorre la presenza ~~della maggioranza dei Consiglieri~~ ed il voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Articolo 19 – Verbalizzazione adunanze

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale a cura del Segretario, che di norma è il Direttore Generale oppure un Consigliere di volta in volta nominato tra i Consiglieri presenti.

I verbali vengono trascritti in apposito registro e firmati da tutti gli intervenuti all'adunanza.

TITOLO III – Il Presidente

Articolo 20 – Nomina e attribuzioni

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea dei Partecipanti, ed è nominato tra i membri dal Consiglio di Amministrazione stesso a maggioranza assoluta.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle sedute;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti;
- cura, in collaborazione con il Direttore Generale, l'esecuzione delle delibe-

razioni del Consiglio di Amministrazione;

- vigila sul regolare andamento dell'Istituzione;
- sviluppa ogni iniziativa utile di relazione con Istituzioni pubbliche o private; associazioni di volontariato e dell'utenza ed ogni altra espressione organizzata operante nel settore dei servizi alla persona;
- adotta, in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

Articolo 21 – Sostituzione

Nei casi di suo impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente e, in mancanza di questi, dal Consigliere con maggior anzianità di appartenenza al Consiglio e, in caso di pari anzianità di appartenenza, dal Consigliere più anziano d'età.

TITOLO IV – Il Direttore generale

Articolo 22 – Nomina e attribuzioni

Il Direttore Generale della Fondazione partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Direttore Generale, nell'ambito dei programmi ed obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione, la gestione organizzativa, tecnica, finanziaria, amministrativa e del personale dell'Ente, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa che saranno definiti con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo a mezzo di atti di diritto amministrativo.

Le funzioni di Direttore Generale sono attribuite dal Consiglio di Amministrazione: L'incarico dirigenziale viene attribuito stipulando un contratto di diritto privato secondo modalità e condizioni di legge.

Il Direttore Generale è la figura apicale dell'Ente, ha veste di Direttore Amministrativo, è il capo del personale, provvede e sovrintende a tutta la gestione per gli aspetti amministrativi, organizzativi e contabili.

TITOLO V – L'Organo di controllo

Articolo 23 – Nomina e attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina il soggetto monocratico incaricato della revisione legale tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali. Il soggetto incaricato della revisione legale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Qualora la Fondazione abbia adottato il Modello organizzativo ai sensi del D. Lgs 8 giugno 2001 nr. 231, il Revisore assume la funzione di organismo di vigilanza monocratico o di Presidente del medesimo nel caso in cui per decisione del Consiglio di Amministrazione sia collegiale.

Svolge la funzione di revisore legale dei conti, rende il parere sul bilancio di previsione e la relazione sul rendiconto annuale; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale con particolare riguardo all'effettivo esercizio delle attività istituzionali, alla secondarietà e strumentalità delle eventuali attività diverse esercitate.

Opera in autonomia ai fini di soddisfare quanto richiesto dalla norma in ogni tempo vigente.

Può partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed ha potere di ispezione e controllo.

Il soggetto incaricato resta in carica 5 anni, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla sua nomina.

Può essere riconfermato sino a tre mandati consecutivi.

TITOLO VI – L'Assemblea dei Partecipanti

Articolo 24 – Qualifiche

La Fondazione riconosce le seguenti categorie di soggetti accreditati presso di essa:

- Fondatori,
- Sostenitori.

Articolo 25 – Fondatori

Possono divenire Fondatori nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di dotazione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

Il regolamento dovrà stabilire la modalità di contribuzione al Fondo di dotazione, che potrà essere definitiva o annuale a rinnovo, e ne determinerà le eventuali scadenze e gli importi minimi.

La contribuzione da parte dei Fondatori e Partecipanti alla Fondazione si intende in ogni caso definitiva.

Articolo 26 – Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante

- conferimenti in denaro o titoli in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione,
- conferimenti di beni, materiali o immateriali, e servizi;
- conferimento di attività professionali di particolare rilievo, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

Sono sostenitori i soggetti che aderiscono sulla base di un impegno pluriennale e che prestano l'attività prevista dall'art. 2 della legge 266/1991 sul volontariato.

La loro ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Eventuali conferimenti in denaro o titoli o beni materiali effettuati dai Sostenitori afferiscono al Fondo di Gestione della Fondazione.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato

Articolo 27 – Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza semplice, l'esclusione di Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Nel caso di esclusione dei Sostenitori il Consiglio di Amministrazione dà comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento e una volta scaduto il

termine assegnato per l'inoltro delle proprie controdeduzioni alla contestazione il Consiglio di Amministrazione assume la decisione definitiva.

I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione secondo quanto previsto dal Regolamento, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 28 – Funzioni

L'Assemblea dei Partecipanti, composta da tutti i Fondatori e Sostenitori, formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Nel caso di Fondatori o Sostenitori persone giuridiche, Enti o Associazioni dovrà da questi essere delegato un rappresentante.

All'Assemblea dei Partecipanti viene illustrato il Bilancio d'esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione sulla gestione.

L'Assemblea dei Partecipanti è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata almeno una volta l'anno.

TITOLO VII – Organizzazione e funzionamento

Articolo 29 – Norme generali

Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità, di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza.

L'organico, le attribuzioni, i diritti ed i doveri del personale sono fissati con appositi atti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 30 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio, predisposti a cura del Direttore Generale, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro i termini fissati dalla Legge.

Entro il mese di novembre di ogni anno, prima dell'approvazione del bilancio preventivo, il Consiglio di Amministrazione approva il documento programmatico delle linee generali e degli obiettivi dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo.

Articolo 31 – Bilancio annuale e rendiconto

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio di esercizio redatto secondo la norma al tempo vigente.

In apposito documento dovrà essere data evidenza degli obiettivi istituzionali e sociali perseguiti, degli interventi realizzati e dei risultati ottenuti durante l'esercizio di riferimento.

Il Bilancio di esercizio deve essere accompagnato dalla relazione dell'organo di controllo.

Le forme di pubblicità del bilancio e dei documenti allegati sono disciplinate da apposito regolamento da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto nel tempo previsto dalla normativa vigente.

Articolo 32 – Libri

L'ente deve tenere i seguenti libri:

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione,
- il libro delle verifiche periodiche dell'organo di controllo
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti

Articolo 33 – Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo decisione del Consiglio di Amministrazione, dopo aver acquisito il parere non vincolante dei soggetti deputati alla nomina dei Consiglieri di cui all'articolo 12.

TITOLO VII – Norme transitorie

Articolo 34 – Vigenza statuto

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della notifica del provvedimento di approvazione da parte dell'Autorità competente.

Articolo 35 – Regolamenti interni

Il Consiglio di Amministrazione dovrà adeguare al presente Statuto i Regolamenti interni, che restano in vigore fino all'adozione dei nuovi.

Modalità e disciplina dell'erogazione dei servizi, gestione ed accesso alle strutture dell'Istituzione saranno regolati da più atti esecutivi, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 36 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs.n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Articolo 37 – Clausole sospensive

Le disposizioni del presente Statuto di seguito indicate sono sottoposte alle seguenti condizioni sospensive:

1. Articolo 1 recante “Denominazione, sede, durata, patrimonio”:

La Fondazione, sino al periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 101, comma 10, del D.Lgs. 117/2017, e, comunque, sino all'inizio del periodo d'imposta successivo all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuerà a qualificarsi come ONLUS facendo uso in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell'acronimo “Onlus”, dopodiché utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione “Ente del Terzo Settore” o “ETS”;

2. Articolo 4 recante “finalità, scopo ed oggetto”:

Sino al periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 101, comma 10, del D.Lgs. 117/2017, e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, è fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione delle attività direttamente connesse nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 10, comma 5, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460;

3. Articolo 9 recante “Divieto di distribuzione degli utili”:

Fino al periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 101, comma 10, del D.Lgs. 117/2017, e, comunque, sino all'inizio del periodo d'imposta successivo all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuerà a trovare applicazione l'art.

del vigente statuto, pertanto la Fondazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del-

l'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus.

Parimenti, la Fondazione, sino al periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 101, comma 10, del D.Lgs. 117/2017, e, comunque, sino all'inizio del periodo d'imposta successivo all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, avrà l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

4. Articolo 33 recante "scioglimento":

In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio residuo, sino al periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 101, comma 10, del D.Lgs. 117/2017, e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altre Onlus indicate dal Consiglio Direttivo le cui finalità siano assimilabili a quelle della Fondazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Lumezzane, 26 novembre 2019

F.to Carlo Zani

F.to Guerra Mauro Roberto

F.to Sabina Iolanda Megale Maruggi

F.to Laura Moretti

F.to Luca Roselli

F.to Antonella Rebuffoni, Notaio